



Corte di Appello di Napoli

La Corte, sezione persone, famiglia e minori, riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:

dr. Antonio Di Marco Presidente rel.

dr.ssa Marina Tafuri Consigliere

dr. Stefano Risolo Consigliere

decidendo nei procedimenti riuniti n. 1045 /2022 V.G. e n. 1083/2022 V.G. , il primo dei quali iscritto a ruolo il 05/05/2022 , di reclamo avverso il decreto del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, del 12.4.2022, cr. 2552/2022, depositato il 27.4.2022 , avente ad oggetto: " Affidamento minori", promosso

da:

[REDACTED]
nato in CASERTA (CE) il [REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED], presso il cui indirizzo pec elettivamente domicilia, RECLAMANTE,

[REDACTED] O [REDACTED] A, c.f. [REDACTED] T, nata a Maddaloni (CE), il [REDACTED], ivi residente alla [REDACTED] 8, rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] presso il cui indirizzo PEC elettivamente domicilia, [REDACTED] RECLAMANTE,

nei confronti di :

[REDACTED] O, nato in [REDACTED] (CE) il [REDACTED] 9, C.F. I [REDACTED] E e [REDACTED] A, nata in [REDACTED] il 4 [REDACTED] " [REDACTED] Y, residenti in [REDACTED] (CE) [REDACTED] 8, e dal 2 maggio 2022 collocati presso la Comunità educativa [REDACTED] , elettivamente domiciliati in Napoli, alla v. [REDACTED] 4, presso lo studio legale dell' Avv. V. [REDACTED] che li rappresenta e difende quale Curatore speciale e Tutore provvisorio, giusta provvedimento del Tribunale di Santa Maria C.V. - I sezione civile n. [REDACTED] 0 del 9 dicembre 2020 proc. n. [REDACTED] 9 V.G. nonché provvedimenti del Tribunale di Santa Maria C.V. -Giudice Tutelare del 14 gennaio 2021 proc. [REDACTED] 0 V.G. e [REDACTED] 0 V.G., RECLAMATO,

Con l'intervento:

del **Pubblico Ministero**, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Valter Brunetti,



all'udienza del 02/11/2022, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, lette le note depositate dalle parti e dal P.G. , ha emesso il seguente :

DECRETO

1) PRELIMINARMENTE VA RILEVATO che il reclamo è stato tempestivamente proposto nel termine di giorni 10 dalla comunicazione del decreto e tempestivamente notificato al reclamato sicché sotto tale profilo è certamente ammissibile.

- NEL MERITO ;

2) LA VICENDA PROCESSUALE IN PRIMO GRADO .

Tra i coniugi [REDACTED], genitori di due figli minori, è intervenuta sentenza di separazione.

Dopo la conclusione di questa prima vicenda giudiziaria , con ricorso depositato in data 21.11.2019, il PUBBLICO Ministero presso il Tribunale di S. M. C. V. propose ricorso ex art. 330 c.c. nei confronti di [REDACTED], per l'inadeguatezza di questi a svolgere il ruolo genitoriale a causa delle condotte violente e perchè i minori vivevano una condizione di sicuro pregiudizio a causa della conflittualità tra i genitori, chiedendo che [REDACTED] fosse avviato ad un percorso di verifica e rafforzamento della capacità genitoriale, a pena di decadenza.

Nel giudizio si costituiva l'avv.to [REDACTED], nella qualità di curatore speciale dei minori L. [REDACTED] e L. [REDACTED], che alla luce del conflitto devastante esistente tra i genitori, come acclarato dalla CTU espletata nel corso del giudizio di separazione , chiese che entrambi i genitori fossero avviati a percorsi di sostegno e rafforzamento della capacità genitoriale; in caso di esito negativo dei percorsi e di mancata modifica della propria condotta da parte dei coniugi, fosse dichiarata la sospensione ovvero la decadenza degli stessi dalla responsabilità genitoriale.

Si costituivano, con separate memorie, entrambi i genitori che chiedevano il rigetto della domanda del P.M. e delle richieste del curatore speciale.

Con provvedimento del 09.12.2020, il Tribunale, in via provvisoria, disponeva la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i coniugi sui figli minori con riguardo alle decisioni di maggior interesse, nominava l'avv.to [REDACTED], quale tutore provvisorio dei minori, disponeva la collocazione dei figli minori presso la nonna paterna, con diritto di visita dei genitori, nonché previsto il prosieguo dei percorsi in atto e l'avvio dei minori,



[REDACTED] a, ad un percorso di sostegno psicologico. All'udienza camerale del 07.05.2021, si dava atto di un miglioramento della relazione madre-figli, essendo tuttavia necessario il prosieguo dei percorsi di sostegno individuale intrapresi dalle parti, attesa la persistenza della conflittualità tra le stesse. Successivamente con provvedimento del 26.05.2021, il Tribunale nel confermare la limitazione della responsabilità genitoriale delle parti con riguardo alle decisioni di maggior interesse e la nomina del tutore provvisorio, revocava il precedente provvedimento di affido, disponeva la collocazione dei figli minori presso la madre, con diritto di visita del padre, nonché il prosieguo dei percorsi in atto. All'esito dell'udienza del 04.03.2022, preso atto delle relazioni depositate e delle dichiarazioni delle parti il Tribunale di S.M.C.V. riteneva che tra i coniugi sussiste una conflittualità tale da pregiudicare il benessere psico-fisico dei minori, emersa già dalla CTU svolta nel 2019 nel giudizio di separazione, che nonostante i percorsi seguiti dalle parti, le dinamiche familiari non fossero migliorate, ma bensì peggiorate. Il Tribunale, a fronte delle criticità emerse e della condotta assunta dalle parti nel corso del procedimento, così decideva: *dichiara [REDACTED] e [REDACTED] sospesi dalla responsabilità genitoriale sui minori, [REDACTED]; conferma la nomina dell'avv.to [REDACTED] quale tutore dei minori, che assumerà tutte le decisioni nell'interesse degli stessi, con trasmissione degli atti al GT per gli adempimenti di competenza; dispone che i minori siano collocati presso la comunità, denominata [REDACTED], ovvero presso altra struttura idonea individuata dal tutore; dispone che il diritto di visita dei genitori sia esercitato secondo le modalità in vigore nella struttura dove i minori sono collocati; revoca il contributo di mantenimento a carico del padre in favore dei figli minori; pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire alle spese occorrenti per i figli nella misura del 50% ciascuno; dichiara le spese di lite compensate.*

3) Il giudizio di secondo grado.

Contro questa decisione facevano reclamo, con separati ricorsi poi riuniti nel presente giudizio, entrambi i genitori.

Il padre evidenziava che nessun elemento pregiudizievole nei suoi riguardi era emerso nel corso del giudizio e chiedeva quindi il collocamento dei minori presso di se, o in subordine presso una



famiglia affidataria imponendo idonee prescrizioni ad entrambi i genitori.

La madre eccepiva la nullità del provvedimento di allontanamento dei figli in quanto preso senza ascoltare preventivamente i minori , senza che venisse indicato quale era il grave pregiudizio che rendeva necessario il loro collocamento in casa famiglia , senza tener conto degli esiti del supplemento di CTU disposta nel corso del giudizio di primo grado, chiedeva quindi la revoca della sospensione della capacità genitoriale , il collocamento dei minori presso di se o, in via subordinata presso altro nucleo familiare .

Si costituiva il tutore che chiedeva la conferma del provvedimento impugnato perché necessario al fine di evitare ai minori ulteriori disagi e maltrattamenti psicologici. Il P.G. interveniva nel giudizio chiedendo la conferma del decreto impugnato.

La Corte disponeva l'ascolto dei minori , che avveniva all'udienza del 26.10.2022, e acquisiva dalla casa famiglia il sorriso relazione sulla situazione dei minori e sul rapporto degli stessi con entrambi i genitori.

Sulle note depositate delle parti e dal P.G. riservava all'odierna udienza la causa in decisione.

4) La conflittualità tra i genitori.

Non vi è dubbio e non viene neppure contestato nei due reclami che tra i due genitori dei minori [redacted] vi sia una conflittualità esacerbata che si riflette negativamente non solo sulla serenità dei minori ma anche in concreto sulla loro vita quotidiana che *"li priva della possibilità di vivere in modo pieno e libero il rapporto con ognuno dei genitori nonché di esprimere le proprie emozioni e i propri sentimenti nei confronti degli stessi"*. Tale conflittualità provata da una molteplicità di documenti prodotti in primo grado (ad esempio decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di 100 euro) è stata peraltro confermata anche dal supplemento di CTU svolta in primo grado e dalle ulteriori emergenze processuali quali anche l'ultima relazione della casa famiglia.

Tanto emerge ad esempio dal verbale dell'ultima udienza svolta davanti al Tribunale di S.M.C.V laddove i due coniugi sono entrati in conflitto su un episodio di vita minima: se [redacted]



doveva un dato pomeriggio andare alla scuola di calcio o al circo. Al momento dopo il collocamento in casa famiglia dei figli , i genitori privati di ogni possibilità di esercitare la potestà, hanno trovato modo di entrare in conflitto anche stavolta su un aspetto minimo della vita dei figli ovvero sulla persona indicata dal padre per accompagnare a scuola la piccola [REDACTED] a cui la madre suggerisce che sia invece una cattiva persona (cfr. rel. in atti).

Si tratta quindi di un comportamento disfunzionale alla serena crescita dei figli di cui i genitori - ed in particolare la madre - non sono neppure coscienti nonostante l'intervento drastico del Tribunale di prime cure. Nell'interesse della prole non può quindi che confermarsi il provvedimento di limitazione della responsabilità genitoriale e la prescrizione di un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i coniugi e di nomina di un soggetto terzo che eserciti in luogo dei genitori tali funzioni onde precludere agli stessi ogni possibilità di conflitto in ordine alla cura ed educazione della prole.

5) l'allontanamento dall'ambiente familiare.

Tanto premesso l'allontanamento di un minore dal suo nucleo familiare di origine ed il suo affidamento a terzi (siano essi una altra famiglia o una comunità di tipo familiare) può avvenire solo se l'ambiente familiare di partenza, nonostante gli interventi a sostegno già disposti, non sia idoneo ad una loro sana ed equilibrata crescita (art. 3 e 4 l. ad). Nella purtroppo vasta casistica di questa corte l'incapacità dell'ambiente familiare può essere causato o da inettitudine di tipo materiale : ambienti igienicamente carenti , incapacità di fornire una alimentazione adeguata, cure alla persona o educative inappropriate, ovvero di carattere morale quando il minore è vittima di estrema trascuratezza affettiva, di maltrattamenti o peggio ancora di violenza fisica o sessuale anche indiretta.

Orbene secondo il Tribunale di S.M.C.V. *esporre in modo persistente e prolungato i figli al conflitto genitoriale, con evidenti conseguenze sul benessere psico-fisico degli stessi costituisce, ad avviso del Collegio, una grave forma di maltrattamento.*

Questa corte non condivide sul punto le conclusioni cui giunge il giudice di prime cure in assenza di prove sul punto in quanto si può parlare di maltrattamento solo laddove il soggetto maltrattato riporti un danno alla sua integrità psico fisica. Orbene dall'insieme



delle emergenze istruttorie raccolte in primo ed in secondo grado non emerge che [redacted] siano bambini maltrattati in quanto, allo stato, non presentano alcun danno psichico. Ed invero il CTU nominato nel corso del giudizio di prime cure aveva così concluso: "Dal monitoraggio effettuato è, inoltre, emerso che i minori [redacted] sono apparsi: solari, ricchi di risorse personali, ben adattati all'interno dei loro contesti di vita, hanno molti amici, una vita scolastica soddisfacente e un buon numero di interessi. ..., a parere di questo Consulente, non si ravvede la necessità di modificare la residenza privilegiata o il regime di affidamento di [redacted] [redacted], così come prospettato dal curatore speciale dei minori, [redacted], stante il fatto che, nel corso del monitoraggio, non sono emersi elementi che inducano a ritenere che [redacted] [redacted] presentino, allo stato, una condizione psicopatologica etiologicamente connessa alle dinamiche conflittuali dei loro genitori".

Nel corso del giudizio di secondo grado sono state acquisite le relazioni della psicoterapeuta dr.ssa [redacted] che ha in cura i minori e della casa famiglia [redacted] da cui emerge che i bambini hanno un buon rapporto con entrambi i genitori e non presentano alcun elemento di disturbo post traumatico. I minori sono per ultimo stati sentiti dal collegio ed sono sembrati ben orientati nel tempo e nello spazio, consapevoli delle vicende in cui sono rimasti coinvolti ma al tempo stesso sereni e particolarmente maturi per la loro età.

In definitiva non sembra che la famiglia di origine materna e paterna sia inadeguata allo sviluppo psico-fisico dei minori e o che gli stessi siano vittime di maltrattamenti familiari tanto da dover essere allontanati dal loro ambiente di origine. Sul punto questa Corte ritiene di poter condividere le conclusioni cui è giunta la dr.ssa [redacted] che suggerisce il collocamento dei minori presso la madre ampliando e regolamentando i tempi che gli stessi trascorreranno con il padre.

5) conclusioni



In parziale modifica del decreto impugnato va quindi revocata la sospensione della responsabilità genitoriale , provvedimento per sua natura di carattere interinale e temporaneo, con conseguente cessazione della tutela disponendo invece la limitazione del [REDACTED] e della [REDACTED] dalla responsabilità genitoriale sui figli minori, ai sensi dell'art 333 c.c., con l'affidamento del nucleo familiare ai servizi sociali del comune di [REDACTED] i

Il responsabile del Servizio Sociale sarà tenuto a coordinare gli interventi per ottemperare alle incombenze connesse all'esercizio della responsabilità genitoriale. In particolare egli, o suo delegato, dovrà assumere, in caso di disaccordo tra i genitori, le decisioni di maggiore rilievo inerenti la salute, la scuola, lo sport ed i divertimenti dei minori, mentre le responsabilità connesse alle decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere di pertinenza dell'uno o dell'altro genitore nei periodi di permanenza delle minori con ciascuno, ovvero, in caso di mancato accordo, dei servizi affidatari.

Ogni malattia dovrà essere documentata all'altro genitore ed ai servizi con certificato redatto dal pediatra di base scelto dai servizi; per tutte le questioni di salute ove i genitori siano in disaccordo, sarà seguita la decisione del pediatra di base che indicherà, se necessario, l'opportunità di una visita specialistica.

In tale ultima ipotesi, entrambi i genitori, insieme o separatamente, si recheranno dal sanitario per ottenere le indicazioni del caso e si atterranno a quanto indicato dallo specialista stesso.

Entrambi i genitori avranno la responsabilità di seguire i figli nelle attività della scuola che sarà per loro scelta dai servizi , nonché di permettere e garantire che i minori frequentino attività sportive e/o ricreative, che saranno individuate, in caso di disaccordo tra i genitori, dal responsabile del servizio affidatario, sentito il pediatra.

Le parti dovranno, poi, seguire un percorso di sostegno alla genitorialità congiunto presso la struttura che verrà indicata dal responsabile del servizio socio- assistenziale affidatario, ovvero presso un professionista di fiducia di entrambi.

Il servizio sociale affidatario potrà, poi, indicare ai genitori ogni altro intervento che si renda necessario nell'interesse delle bambine e monitorare costantemente l'andamento delle relazioni familiari, segnalando, con tempestività, al giudice tutelare ogni



comportamento nocivo per la prole o, comunque, inadempiente rispetto alle prescrizioni della Corte.

Di conseguenza deve essere revocato l'affido in casa famiglia dei minori e [redacted] debbono essere collocati presso l'abitazione materna ambiente familiare da ritenere idoneo alla loro crescita. Peraltro al fine di favorire un equilibrato tempo da trascorrere con entrambi i genitori, a modifica delle condizioni di separazione, di ufficio, va disposto che i figli trascorrono con il padre il martedì ed il mercoledì di ogni settimana, dall'orario di uscita dalla scuola (o dalle ore 13 qualora in tali giorni non vi sia frequenza scolastica) alle ore 21, a settimane alterne dal venerdì dall'orario di uscita di scuola (o dalle ore 13 qualora in tali giorni non vi sia frequenza scolastica) al lunedì mattina con accompagnamento a scuola (o se non vi sia scuola entro le ore 9 alla madre); i primi quindici giorni dei mesi di luglio e di agosto sempre secondo i predetti orari. Ogni eventuale variazione di questo calendario andrà concordata con i servizi sociali. Vanno poi ripristinate le condizioni economiche previste nella separazione per il mantenimento dei minori precisando che le spese straordinarie debbano essere preventivamente approvate dal Servizio Sociale affidatario.

Attesa la natura del procedimento iniziato su impulso del P.M. e la decisione di ufficio al di là delle richieste delle parti private non può determinarsi soccombenza in senso tecnico e le spese andranno quindi compensate tra le parti e quelle a carico dell'erario separatamente liquidate.

P.Q.M.

La Corte, decidendo sul ricorso presentato da [redacted] [redacted] e [redacted] avverso il decreto del Tribunale per i minorenni del [redacted], così provvede:

- a) accoglie parzialmente il reclamo e, in riforma del decreto impugnato, revoca la sospensione della responsabilità genitoriale nei confronti di [redacted] [redacted] e [redacted] con conseguente cessazione della tutela; limita la responsabilità genitoriale di sui figli minori ai sensi dell'art 333 c.c. con l'affidamento del nucleo familiare ai servizi sociali del comune [redacted] come da parte motivo;
- b) dispone il collocamento dei minori [redacted] presso l'abitazione materna regolamentando come da parte motivo il



tempo che gli stessi trascorreranno con il padre e gli aspetti economici;

c) spese compensate;

d) manda la cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite, al G.T competente per territorio ed al S.S. del comune di [REDACTED].

Napoli il 21/11/2022

Il Presidente

Dr. Antonio Di Marco

Documento firmato digitalmente

